

Bozza

CONTRATTO DI RICERCA IN COLLABORAZIONE

Utilizzo di risorse di calcolo HPC per la simulazione numerica applicata al sistema meteo-climatico e per lo studio di proprietà chimico-fisiche e reattività di sistemi di interesse atmosferico e astrochimico

TRA

- l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, con sede in via G. Duranti 93 - 06125 Perugia, c.f. e p.iva 00448820548, d'ora in poi indicata come DICA, nella persona del Prof. Giovanni Gigliotti, nato a Catanzaro CZ il 25/12/1954, il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore pro-tempore del DICA, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 24/05/2021

e

- Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara, Dipartimento di Farmacia - con sede in via dei Vestini, 31 Chieti - 66100, c.f. 93002750698 e p.iva 01335970693, d'ora in poi indicata come DF, nella persona della Prof. Luigi Brunetti nato a il, la quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore pro-tempore del DF, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia del, domiciliata per la sua carica presso il DF

PREMESSO

- che le Parti sono intenzionate a sviluppare in collaborazione un Programma di ricerca, come descritto nell'Allegato "A" al presente Accordo;

- che lo sviluppo del Programma di ricerca oggetto del presente Accordo è coerente con gli obiettivi istituzionali, didattici e di ricerca delle Parti.

- che l'accordo in oggetto non rientra nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per la sussistenza, nella presente fattispecie, dei requisiti ricompresi e dettagliati al comma 6, lettere a, b, e c dell'art. 5 del succitato decreto relativamente ai "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti

pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”

- che l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che le attività di cui *infra* rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di sviluppo della ricerca scientifica di base;

**Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono quanto segue**

ART. 1 – OGGETTO

1.1 - Le Parti, in esecuzione del presente Accordo, si impegnano a svolgere la parte del Programma di Ricerca di propria competenza e a conferire le risorse umane e strumentali di competenza, secondo quanto previsto nell'Allegato A al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

2.1 - Ai fini del presente Accordo, i termini in maiuscolo hanno il seguente significato:

- per Programma di Ricerca, si intende il Programma articolato in una serie di attività delle Parti, descritte nell'Allegato A.
- per Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca si intende qualsiasi invenzione, scoperta, opera dell'ingegno, software, informazioni o dati, etc. tutelabili o non tutelabili, che siano stati sviluppati/scoperti/realizzati in esecuzione del Programma di Ricerca.
- per Informazioni confidenziali si intendono le informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, i risultati delle ricerche ed ogni altra conoscenza, trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, messi a disposizione della Parte Ricevente dalla Parte Informatrice/o di ciascuna Parte nell'ambito del presente Accordo, non pubblicamente accessibili, a condizione che tali informazioni:
 - non siano già di dominio pubblico, ovvero oggetto di pubblicazione prima della trasmissione;
 - non siano state già disvelate a terzi senza alcun obbligo di riservatezza;

- non siano già in possesso della Parte Ricevente senza alcun obbligo di riservatezza;
- non siano state sviluppate dalla Parte ricevente indipendentemente dal presente Programma di Ricerca;
- non riguardino potenziali rischi connessi con l'esecuzione del Programma di Ricerca di cui al presente Accordo e non si tratti di informazioni la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione.

ART. 3 – DURATA

3.1 – Il presente Accordo avrà la durata di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione.

3.2 - Le Parti si riservano la facoltà di estenderne la durata con accordo scritto, sottoscritto 30 giorni prima della scadenza del termine contrattuale].

ART. 4 – IMPEGNO ECONOMICO

4.1 – il DICA, in considerazione del particolare impegno richiesto alla controparte per lo sviluppo delle ricerche di cui al presente accordo, si impegna a riconoscere all'Università degli Studi di Chieti-Pescara un contributo alla ricerca pari a complessivi € 5.000,00 comprensivo di ogni onere e spese accessorie.

4.2 - Gli oneri sono riferiti al costo effettivamente sostenuto del personale impiegato e di quello da formare mediante borse di studio/assegni di ricerca ed a quello relativo alle missioni, al materiale ed eventuali attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività previste, alla partecipazione alle riunioni di coordinamento e alla diffusione del progetto e dei relativi risultati, mediante pubblicazioni e partecipazioni a congressi nazionali e internazionali.

ART. 5 – ATTIVITA'

5.1 - Le Parti garantiscono la realizzazione delle attività di cui risultano responsabili ai sensi del Programma di Ricerca, secondo quanto descritto nell'Allegato A.

Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso le sedi delle rispettive istituzioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo, si concede

l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili scientifici e al personale coinvolto nelle attività.

5.2 – il DICA designa, ai fini del presente Accordo, quale Responsabile scientifico, referente per la direzione delle attività nell'ambito del Programma di Ricerca il Prof. Marzio Rosi.

Il DF designa, ai fini del presente Accordo, quale Responsabile scientifico, referente per la direzione delle attività nell'ambito del Programma di Ricerca il Prof. Lorian Storchì. L'eventuale sostituzione del Responsabile scientifico di una Parte dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto e con un ragionevole preavviso.

5.3 – Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili scientifici potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività, che si rendano opportuni e necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che derivino dalla natura dei risultati conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato A al presente Accordo.

5.4 – Ciascuna Parte si impegna a trasmettere all'altra Parte i risultati parziali o finali mediante relazione scritta.

ART. 6 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

6.1 – Fermo restando quanto previsto al successivo art. 7, in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi Informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e si impegnano:

- a non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione confidenziale trasmessa dalla Parte Informatrice;
- a non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto nel presente Accordo.

L'obbligo di riservatezza non riguarda informazioni, dati e conoscenze, etc.:

- già noti alla Parte Ricevente precedentemente al disvelamento da parte della Parte Informatrice;
- di dominio pubblico al momento del ricevimento o in data successiva alla data del presente Accordo per cause indipendenti da colpa della Parte ricevente;
- ricevute legittimamente da un terzo che ne aveva libera disponibilità senza vincoli di segretezza;

- la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione.

6.2 - Ciascuna Parte si impegna a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

6.3 - Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni confidenziali quelle per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

ART. 7 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISULTATI DELLA RICERCA

7.1 - Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente Accordo, o acquisite durante lo svolgimento del Programma di Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

7.2 - La proprietà delle Conoscenze e dei Risultati derivanti dal Programma di Ricerca, anche se conseguiti nel periodo di tempo massimo di 12 mesi dalla conclusione dello stesso, e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli inventori in base alla legislazione vigente, spetterà in uguale misura alle Parti.

7.3 - Fermo restando quanto sopra disposto, ciascuna Parte ha il diritto gratuito non esclusivo, limitatamente al tempo di durata del Programma di Ricerca, di utilizzare le conoscenze e delle informazioni di cui al comma 1, di proprietà dell'altra Parte, al solo fine di eseguire la propria parte di programma di ricerca e solo ove l'utilizzo di tali conoscenze e informazioni sia necessario al perseguimento degli obiettivi del Programma di Ricerca stesso. Per scopi diversi dall'esecuzione del Programma di Ricerca e al termine dello stesso, l'utilizzo delle conoscenze e delle informazioni predette può avvenire solo ed esclusivamente sulla base di un apposito accordo scritto tra le Parti interessate.

ART. 8 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

8.1 - Nell'ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti

omogenei e non oggettivamente distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità delle Conoscenze e dei Risultati medesimi. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori.

8.2 - Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività di ricerca, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e chiedendone la preventiva autorizzazione alla pubblicazione per iscritto. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

ART. 9 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

9.1 - Il presente Accordo è governato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto saranno affidate in via esclusiva al Foro individuato secondo legge.

ART. 10 – CLAUSOLE FINALI

10.1 – Nessuna delle Parti potrà cedere i propri diritti e/o obblighi derivanti dal presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

10.2 – Il presente Accordo, unitamente ai suoi Allegati, costituisce l'unico e completo accordo tra le Parti per quanto concerne il suo oggetto e annulla e sostituisce tutti gli eventuali accordi e i patti precedentemente intercorsi tra le Parti, sia scritti che orali. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Accordo al di fuori di quelle effettuate in forma scritta da entrambe le Parti.

10.3 – Quand'anche una qualsiasi disposizione del presente Accordo si rivelasse nulla, le altre pattuizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, fermo restando che le Parti convengono sin d'ora l'impegno a negoziare in buona fede nuove disposizioni sostitutive valide ed efficaci.

10.4 – Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo qualora la mancata o inesatta esecuzione della prestazione sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 11 – COMUNICAZIONI

11.1 – Tutte le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente Accordo dovranno essere formulate trasmesse a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale:
dipartimento.ing1@cert.unipg.it;

per l'Università di Chieti – Pescara – Dipartimento di Farmacia:
dipartimento.farmacia@pec.unich.it;

11.2 – Ognuna delle Parti, a mezzo di comunicazione scritta inviata all'altra Parte con i mezzi di cui sopra, potrà indicare un diverso domicilio eletto.

ART. 12 – IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente Contratto è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale	Università di Chieti-Pescara – Dipartimento di Farmacia
---	--

Allegato A

Programma di Ricerca

